

R.G. N. 1834/2020



TRIBUNALE DI RAGUSA

VERBALE DI UDIENZA “CARTOLARE”

CON FISSAZIONE DELL’UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA

(ex art. 221, comma quarto, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con l. 17 luglio 2020, n. 77)

Il giorno 21/05/2021, il giudice designato, dott.ssa Cristina Consoli,

visto l’art. 221, comma quarto, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con l. 17 luglio 2020, n. 77, secondo il quale *“Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”*;

visto il decreto con il quale è stato assegnato alle parti termine per il deposito telematico di note per trattazione scritta;

preso atto delle note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza depositate dalla parte ricorrente;

rilevata la regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al M.I.U.R., non costituitosi in giudizio, del quale va dichiarata la contumacia;

rilevata la necessità, in considerazione dei motivi di ricorso, di integrare il contraddittorio nei confronti dei docenti inseriti nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti;

P.Q.M.

DISPONE che il ricorrente integri il contraddittorio nei confronti dei soggetti di cui in parte motiva ai sensi dell’art. 151 c.p.c., a mezzo pubblicazione sul sito informatico istituzionale del M.I.U.R. nell’area tematica dedicata, entro venti giorni da oggi;

RINVIA, per la trattazione della causa, all’udienza del **16 luglio 2021**;

DISPONE la trattazione alla sopra indicata udienza mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell’art. 221, comma quarto, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con l. 17 luglio 2020, n. 77;

ASSEGNA alle parti termine fino a cinque giorni prima dell’udienza per il deposito telematico di note di trattazione scritta - anche congiunte - contenenti le sole istanze e conclusioni; tali note non



dovranno essere superiori alle tre pagine (carattere 12), in conformità al principio di sinteticità degli atti telematici e tenuto conto, altresì, della riconducibilità delle dette note al contenuto tipicamente sintetico ed essenziale del verbale d'udienza; esse potranno, quindi, anche fare espresso rinvio alle istanze e conclusioni già formulate in atti precedentemente depositati;

AVVISA le parti che il mancato deposito di note scritte, nel termine sopra indicato, sarà considerato come mancata comparizione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti opportuni;

AVVISA le parti che dell'udienza sarà redatto verbale telematico con indicazione delle modalità di trattazione e adozione del relativo provvedimento, e che all'esito la causa sarà trattenuta in decisione (con deposito della sentenza entro il successivo termine di quindici giorni) ovvero assunta in riserva;

AVVISA le parti che hanno facoltà di presentare istanza di trattazione orale fino a dieci giorni prima dell'udienza.

MANDA alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta" in relazione alla sopra indicata udienza.

Il giudice del lavoro

Dott.ssa Cristina Consoli

